



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1345/2019

tra

CONAM SRL

RICORRENTE/I

e

INPS ROMA

RESISTENTE/I

Oggi **22/06/2021** ad ore **11.10** il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che sono comparsi:

Per CONAM SRL l'Avv. ROCCHETTI GIANLUCA il quale contesta quanto dedotto dall'INPS in sede di costituzione poiché infondato e illegittimo e riportandosi a tutte le precedenti difese, rileva che:

A) il credito speso in compensazione è certo e l'INPS non ha provato la supposta inesistenza e inutilizzabilità;

B) l'estinzione del debito contributivo mediante accollo e compensazione costituiva una prassi legittima sino al 2019 e ciò sarebbe provato anche dai lavori preparatori alla legge di bilancio 2018, la quale ha introdotto il comma 49 ter all'art 37 dl n. 223/06 e dalla circ 140/07, la quale fa salve le operazioni antecedenti al 2017, così come pure dal fatto che l'INPS prima di tale anno non avrebbe contestato tale prassi se non per crediti inesistenti;

C) il fatto la legge 212/00 non si applicherebbe all'obbligazione tributaria costituisce un'integrazione errata, tardiva e illegittima della motivazione dell'atto impugnato;

D) tramite l'accollo la posizione di debitore e creditore coincidono in capo all'accollante.

Insiste come da conclusioni in atti.

Eccepisce l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'INPS.

Per INPS l'Avv. BASILE GIUSEPPE il quale precisa di non aver depositato alcun documento con valore probatorio, ma meramente illustrativo; richiama sentenza della Cda di Milano del 6 maggio 2020 (RG. 1173/2020) del 6 maggio 2021 (Est. Bianchini); si riporta alla memoria difensiva.

Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa SHEHAJ.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1345/2019** promossa da:

CONAM SRL (C.F. 02362440592), elettivamente domiciliata in PRESSO AVV ROCCHETTI GIANLUCA VIA SIRACUSA 25 63821 PORTO SANT'ELPIDIO, rappresentata e difesa dall'avv. CARBONE DANIELA

RICORRENTE/I

contro

INPS ROMA (C.F. 05870001004), domiciliato in VIALE REITER N. 72, MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE GIUSEPPE;

CONTUMACE

.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4/12/2019, la Conam Srl, premettendo di aver maturato nei confronti dell'INPS, per il periodo marzo 2015 – giugno 2017, un debito contributivo pari a complessivi euro 100.686,02, in relazione al quale ha asserito di aver stipulato, rispettivamente in data 19.6.2017 e 25.02.2016, contratti di accollo tributario con la Di Vito Commercio srl e la Gamma immobiliare s.r.l.s, le quali avrebbero a loro volta maturato per gli anni succitati un credito con l'erario, ha dedotto di aver ricevuto dall'INPS, nonostante l'avvenuto pagamento quietanzato del debito fiscale mediante modelli F24, richiesta di pagamento dei contributi di cui sopra, sul presupposto che l'accollo succitato fosse illegittimo e, pertanto, la posizione risultava non più regolare ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva.

Dunque, ha chiesto:

- In via preliminare e di urgenza: ex art. 669-sexies c.p.c. e 700 c.p.c., *inaudita altera parte*, di ordinare all'Inps convenuto di rilasciare il documento di regolarità contributiva in favore della società ricorrente per i motivi su esposti;
- In via definitiva e nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la legittimità della compensazione effettuata tra i crediti fiscali ed i debiti contributivi Inps, con conseguente annullamento della posizione debitoria nei confronti dell'Inps, per gli importi richiesti con l'invito a regolarizzare del 24.10.2019, sulla base delle quietanze di pagamento degli F24 per i periodi ivi indicati.

L'INPS si è costituito tardivamente, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

Il ricorso è infondato.

Giova a proposito richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la decisione del Tribunale di Roma n. 5356/2021 pubbl. il 03/06/2021 (RG n. 34860/2020), le cui considerazioni si condividono in questa sede.

“L'accollo del debito di imposta differisce dall'accollo civilistico disciplinato dall'art. 1273 c.c. per effetto del quale il debitore ed un terzo convengono che questo assuma il debito dell'altro ed il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore e determinando la liberazione del debitore originario se essa è prevista quale condizione della stipulazione ovvero se il creditore rende espressa dichiarazione in tal senso. Invero nell'accollo del debito di imposta non è prevista l'adesione del creditore titolare del credito di imposta ovvero contributivo. L'art. 8, comma 2, legge 212/2000 (Statuto del contribuente) si limita, infatti, a prevedere l'ammissibilità dell'accollo del debito di imposta altrui disponendo espressamente che ciò avvenga “senza liberazione del debitore originario”. Da ciò deriva che quest'ultimo conservi la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario con la conseguenza che l'amministrazione tributaria non può esercitare nei confronti dell'accollante i poteri di accertamento ed esazione (Cass. SS.UU. n. 28162/2008).

Nel caso di specie, dunque, come anche rilevato in numerose pronunce di merito relative a casi analoghi (vedasi ordinanza di questo Tribunale del 24-12-2020), l'accollo del complessivo debito contributivo gravante sulla società ricorrente da parte delle società accollanti non ha alcun effetto sulla potestà dell'Inps di pretendere dall'accollata odierna reclamante l'adempimento del debito

medesimo. Né rileva la dedotta compensazione operata dalla società accollanti con i crediti dalle stesse vantati nei confronti dell'amministrazione tributaria, perché tale compensazione non opera proprio per effetto delle norme di legge che regolano la compensazione in materia tributaria.

Continuando la disamina del panorama normativo di riferimento, si richiama sul punto testualmente la minuziosa ricostruzione operata dalla Suprema Corte nella sentenza 16532/2017 nella quale si legge: “... Ed invero, al fine di fornire la soluzione al quesito è necessario brevemente tracciare l'evoluzione normativa della disciplina tributaria in tema di compensazione e dei meccanismi ad essa riconducibili, suddivisibile in cinque fasi: a) una prima forma di compensazione è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con limiti temporali (si tratta della cosiddetta "compensazione verticale" disciplinata dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); b) la seconda forma di compensazione è prevista nell'art. 17 del D. Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, che estende la possibilità di estinguere le obbligazioni attraverso la compensazione, ai tributi non omogenei e prevede la possibilità di applicare l'istituto della compensazione al momento del versamento unitario di diverse imposte e contributi (cosiddetta "compensazione speciale"); c) il legislatore, modificando successivamente il suddetto art. 17 (ad es., tramite l'art. 28 legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 4 ed 8 DPR 14 ottobre 1999, n. 542), ha reso sempre più ampia l'area di operatività della compensazione facendovi rientrare il ravvedimento operoso del contribuente e l'accertamento con adesione (questa disciplina ha uno spazio operativo nettamente maggiore rispetto a quello della compensazione descritta negli artt. 1241 e seguenti del codice civile, perché qui è possibile che vi sia diversità delle posizioni soggettive nelle reciproche obbligazioni e che tale istituto trovi addirittura applicazione con riferimento a debiti o crediti vantati dal soggetto verso l'Erario e debiti o crediti di cui il soggetto è titolare nei confronti di altri enti, mentre nella disciplina civilistica è requisito necessario delle obbligazioni da estinguere con compensazione, la coincidenza dei soggetti nelle posizioni debitorie e creditorie); d) una profonda innovazione è stata introdotta con l'art. 8 dello "Statuto dei diritti del contribuente" in cui si afferma che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione" (in sostanza, il contribuente si vede riconosciuto il diritto di utilizzare i propri crediti per compensare i debiti nei confronti dello Stato; c'è un rinvio del legislatore tributario alla disciplina codicistica, ma ciò non autorizza l'interprete a fare riferimento interamente alla regolamentazione del diritto civile in campo tributario; sono ovviamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto della compensazione disciplinato dal diritto comune, i casi di compensazione contabile, la quale riguarda un rapporto unitario ed è specificamente disciplinata); e) la quinta e ultima fase per la piena operatività dell'istituto di cui trattasi, è ravvisabile nel regolamento a cui è demandata la concreta disciplina della compensazione tributaria; in attesa della emanazione del

regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L. 23 Agosto 1988, n. 400, la normativa statutaria non poteva ritenersi applicabile, con conseguente applicazione della disciplina anteriore, in cui la compensazione è consentita solo ove espressamente prevista". Così esposto il quadro normativo, si evidenzia che in materia di compensazione tributaria è consolidato, e ormai ultradecennale, l'orientamento della Suprema Corte, la quale in numerose pronunce ha delineato l'istituto, sancendone il carattere di specialità, e dunque, di inderogabilità. La Corte ha costantemente affermato il principio in base al quale: "....In materia tributaria, infatti, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1 l. 27 luglio 2000 n. 212 ("statuto dei diritti del contribuente"), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 d. lg 9 luglio 1997 n. 241, il quale nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore" (Cass. sent. n. 15123/2006; ed in senso conforme: nn. 12262/2007; 17001/2013; 11423/2015; 14874/2016 e 18788/2016).

Sulla scorta di tale consolidato e pacifico orientamento emerge, contrariamente alla prospettazione attorea, l'applicabilità dell'istituto della compensazione in materia tributaria ad ipotesi specificamente tipizzate dal legislatore. Anche a volere ritenere l'operatività dell'art. 17 D. Lgs. 241/97, ne consegue che essa, dettata per i casi di versamento unitario come sopra delineati, non sia applicabile al caso di specie, avendo una portata applicativa ristretta. Da quanto detto in materia di compensazione deriva logicamente che, se pure il legislatore all'art. 8, comma 2, dello Statuto del contribuente prevede la possibilità dell'accollo dei debiti di imposta altrui senza liberazione del debitore originario e senza che l'accollante assuma la qualità di contribuente (in conformità a Cass. 28162/2008), tale debito non possa essere estinto mediante compensazione di un credito di imposta vantato dall'accollante nei confronti dell'Erario. Tale principio è stato anche ribadito dalla Cassazione penale nella sentenza n. 29870 del 03.08.2018, la quale nel richiamare e precisare il disposto dell'art. 17 D. Lgs. n. 241 del 1997 in tema della possibilità di compensazione unicamente per debiti e crediti dello stesso soggetto in sede di versamento unitario nei limiti strettamente previsti dalla norma, ha precisato che nell'ipotesi in cui poi detto credito posto in compensazione sia inesistente, la compensazione possa addirittura

assumere rilevanza penale ai sensi dell'articolo 10-quater (ora riformato) del D. Lgs. n. 74/2000. Quanto sopra solo per completezza, non essendo assolutamente questa la sede per verificare giudizialmente l'esistenza dei crediti posti in compensazione dalle società accollanti. In ogni caso, il pagamento effettuato nel caso di specie, mediante compensazione per accollo di un debito altrui, è inopponibile all'Inps, creditore originario (Cass. n. 16532/2017). A fortiori è pertanto inopponibile all'Inps, ai fini della legittimità delle compensazioni dedotte in ricorso con riferimento ai modelli F24 quietanzati attestanti per i relativi pagamenti l'assenza di ogni contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e la mancata sospensione delle deleghe di pagamento.

Invero l'art. 37, comma 49 ter, D. L. 223/2006 attribuisce all'Agenzia il potere di sospendere l'esecuzione delle deleghe di pagamento qualora la compensazione presenti profili di rischio stabilendo il principio del silenzio-assenso decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega con effettuazione della compensazione. Tuttavia, l'efficacia di tale disposizione deve essere correttamente limitata alle compensazioni legittime ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241 cit. costituendo non già modalità per sanare la compensazione contra legem ma, piuttosto, strumento attribuito all'Agenzia delle Entrate per verificare la sussistenza di eventuali "profili di rischio" nell'operazione di compensazione.

Si osserva che tutti i principi di diritto sopraesposti, dettati dal costante orientamento della Corte di Cassazione, sono stati esplicitati dal legislatore il quale, all'art. 1 del D. L. n. 124 del 26.10.2019, conv. in legge n. 157/2019, ha posto il divieto di compensazione del debito altrui mediante accollo stabilendo che qualora il contribuente intenda accollarsi i debiti di altri soggetti, può procedere ai versamenti con modalità diverse dalla compensazione fiscale. Secondo la nuova disciplina, i pagamenti effettuati tramite compensazione, al ricorrere dell'ipotesi descritta, si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. Viene inoltre previsto che le violazioni in oggetto possano essere accertate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, e che l'accollante è coobbligato in solido per le somme di cui è stato disposto il pagamento tramite compensazione. Al riguardo la tesi attorea secondo cui, in sostanza, l'introduzione di una previsione normativa siffatta da parte del legislatore confermerebbe che ciò che ora è vietato (compensazione per accollo di debiti altrui), prima (e dunque anche con riferimento al caso di specie) sarebbe stato permesso, non può essere accettata, considerato il costante orientamento della giurisprudenza in senso conforme a quello recepito dal legislatore con la previsione in esame".

Alla luce del suesposto orientamento, il ricorso non può essere accolto.

Visto il comportamento processuale dell'INPS, specificamente la costituzione a ridosso dell'udienza di

discussione, anche oltre il termine per il deposito di note di trattazione scritta, le spese di lite sono interamente compensate..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Dichiara compensate le spese di lite.

Modena, 22 giugno 2021

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni